



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/1/2023

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	5
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	5
Articolo 2 - Disposizioni generali	5
Articolo 3 - Presupposto del canone	6
Articolo 4 - Soggetto passivo	6
TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO.....	7
Articolo 5 - Tipi di Occupazione	7
Articolo 6 - Occupazioni occasionali.....	7
Articolo 7 - Disposizioni generali in materia di occupazione	8
Articolo 8- Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	9
Articolo 9 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	10
Articolo 10 - Obblighi del Concessionario.....	11
Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza.....	12
Articolo 12 - Subentro nell'atto di concessione.....	12
Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta	13
Articolo 14 - Modifica o sospensione della concessione.....	14
Articolo 15 - Revoca e decadenza della concessione	14
Articolo 16 - Estinzione della concessione	15
Articolo 17 - Occupazioni abusive	15
TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	16
Articolo 18 - Tipologie di impianti pubblicitari	16
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari abusivi	17
Articolo 20 – Piano generale degli impianti pubblicitari.....	18
Articolo 21 - Durata delle diffusioni pubblicitarie.....	18
Articolo 22 - Istanze per i messaggi pubblicitari	18
Articolo 23 - Istruttoria amministrativa	19
Articolo 24 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	20
Articolo 25 – Validità dell'autorizzazione - Rinnovo, proroga, disdetta e revoca	21
Articolo 26 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	22
Articolo 27- Rimozione della pubblicità	22
TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	22
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni	22
Articolo 29 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	23
Articolo 30 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	24
Articolo 31 - Determinazione delle tariffe annuali	24
Articolo 32 - Determinazione delle tariffe giornaliere	24
Articolo 33 - Determinazione del canone.....	25

Articolo 34 - Occupazioni non assoggettate al canone.....	27
Articolo 35 - Riduzioni del canone.....	28
Articolo 36 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	29
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	29
Articolo 37 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	29
Articolo 38 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	29
Articolo 39 – Maggiorazione del Canone.....	30
Articolo 40 - Riduzione del canone.....	30
Articolo 41 - Esenzioni dal canone.....	30
Articolo 42 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	31
Articolo 43 - Affissioni abusive.....	31
Articolo 44 - Vigilanza.....	32
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	32
Articolo 45 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	32
Articolo 46 - Accertamenti - Recupero canone.....	33
Articolo 47 - Sanzioni e indennità.....	33
Articolo 48 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	34
Articolo 49 - Autotutela.....	34
Articolo 50 - Riscossione coattiva.....	35
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	35
Articolo 51 - Passi carrabili.....	35
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	35
Articolo 53 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	35
Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	36
Articolo 55 - Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.....	36
Articolo 56 - Occupazioni con cantieri stradali per la posa in opera e manutenzione di cavi e condutture.....	36
Articolo 57 - Occupazioni con Dehors.....	36
Articolo 58 - Attività Edile.....	38
Articolo 59 - Attività di propaganda elettorale.....	38
Articolo 60 - Esposizione merci fuori negozio.....	38
Articolo 61 - Occupazioni del soprassuolo.....	38
Articolo 62 - Occupazioni per traslochi.....	38
Articolo 63 - Serbatoi.....	39
TITOLO VIII - CARATTERISTICHE DELLE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E PARTICOLARI TIPOLOGIE.....	39
Articolo 64 Limitazioni generali e deroghe.....	39
Articolo 65 - Dimensione dei mezzi pubblicitari.....	40
Articolo 66 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà.....	40
Articolo 67 - Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi.....	41
Articolo 68 - Insegne d'esercizio.....	41
Articolo 69 - Preinsegne.....	42

Articolo 70 - Pubblicità sui veicoli	42
Articolo 71 - Locandine	43
Articolo 72 - Striscioni e gonfaloni	43
TITOLO IX – DICHIARAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI	43
Articolo 73 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	43
Articolo 74 - Disposizioni finali	44

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune della Città di Chiusi del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, di seguito "canone".

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione o anche in maniera difforme rispetto a quanto consentito dal titolo.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso. I criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni e i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente regolamento.

3. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. La gestione e la riscossione del canone può essere affidata a terzi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti non si ricomprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale è individuato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e al rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione del canone ai soggetti di cui al comma 4, l'affidatario nomina il Funzionario Responsabile.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Sono inoltre assoggettate al canone le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lettera a).

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

4. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'esposizione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le quali le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina alla PEC del Comune.

TITOLO II – DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Tipi di Occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. Sono occupazioni occasionali di suolo pubblico quelle effettuate con banchi all'esterno di attività commerciali o comunque nelle aree dei Centri Commerciali Naturali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dalle associazioni di via dei Centri Commerciali Naturali in collaborazione con il Comune. La Giunta Comunale può stabilire specifici indirizzi e modalità di occupazione. L'occupazione può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

Articolo 7 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.

3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.

4. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 5.

6. Ogni richiesta di concessione deve essere presentata nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Le concessioni sono rilasciate in conformità al D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

9. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione.

10. Il rilascio dell'atto di concessione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 8- Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente deve fare apposita istanza scritta al comune entro 30 giorni liberi prima della data dalla quale si intende realizzare l'occupazione.

2. L'istanza deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, utilizzando la modulistica predisposta e secondo le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi. Negli altri casi l'istanza deve essere presentata di norma all'indirizzo PEC del Comune, è comunque ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. Il termine decorre dalla data di protocollazione. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

3. La domanda deve contenere:

- a) se trattasi di persona fisica o di ditta individuale: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA;
- b) se trattasi di società od altri soggetti diversi dalla precedente lettera a) : l'indicazione della denominazione o ragione sociale, del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA se posseduta, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale che sottoscrive l'istanza;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- e) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare, allegando i disegni e planimetrie atti ad una loro precisa individuazione;
- f) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con allegati i relativi elaborati tecnici e documentazione tecnica.
- g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- h) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o del suo rappresentante legale.

4. Per le occupazione di sottosuolo con condutture, cavi, impianti a rete la planimetria deve indicare tratti delle condotte di progetto e dei sottoservizi esistenti nonché le sezioni di scavo con indicazione della profondità. Per le occupazioni di beni tutelati dal D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, deve essere acquisito il relativo nullaosta della competente autorità qualora previsto dalla normativa.

5. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano anche indirettamente implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento di polizia locale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 3 ottobre 2001, nella parte relativa agli interventi su suolo e sottosuolo pubblico, per gli aspetti relativi al deposito cauzionale.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al precedente articolo 6.

Articolo 9 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e per l'adozione del provvedimento concessorio, che provvede ad un esame preliminare delle stesse ed a un controllo della documentazione allegata.

2. In caso di incompletezza della domanda, mancanza degli elementi di cui all'art. 8, ovvero di carenza della documentazione, l'ufficio provvede ad inoltrare all'interessato richiesta di integrazione, entro 20 giorni dalla data di protocollazione della domanda, alla PEC o alla email indicata nella domanda. La mancata integrazione nel termine assegnato vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e al Servizio Lavori Pubblici e al Servizio Edilizia per l'adozione dei necessari pareri tecnici in relazione alla occupazione richiesta. L'ufficio competente provvederà alla determinazione dell'ammontare del canone. Detti pareri devono essere espressi e comunicati all'ufficio competente dell'istruttoria nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

5. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione cui al precedente comma 3.

6. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

7. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

8. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal servizio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

9. Le concessioni sono rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) Sia stato ottenuto il parere tecnico favorevole da parte degli uffici e servizi competenti;
- b) L'interessato ha sottoscritto per accettazione le condizioni previste dal provvedimento di concessione e ha provveduto al versamento del canone.

10. L'atto di concessione deve contenere:

- a) Elementi identificativi della concessione di cui all'art. 8;
- b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;
- c) La durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) L'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

11. Le concessioni sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

12. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) A titolo precario, per la durata massima di anni 9. Per le occupazioni con "dehor" la durata massima è di 5 anni. Per le occupazioni di sottosuolo con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità la durata massima è di anni 20;
- c) Con la facoltà del Comune di inserire nuove condizioni.

13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio che gestisce le entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione e per i tributi di competenza comunale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

15. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10 - Obblighi del Concessionario

1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per

effetto dell'occupazione;

- c) versare il canone alle scadenze previste;
- d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- e) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- f) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- g) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione;
- h) Di rispettare l'articolo 46 del Regolamento di Polizia Locale, recante disposizioni generali in materia di quiete pubblica.

2. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b) non arrecare disturbo o molestie al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dal comune;
- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore, o in caso di urgenza o di obiettiva necessità le occupazioni temporanee possono essere poste in essere senza previa concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione scritta al competente ufficio comunale ed a presentare, nei tre giorni seguenti, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. L'ufficio interessato provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 12 - Subentro nell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il

procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata a tutti gli effetti abusiva.

Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione permanente è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere presentata dal concessionario con le stesse modalità previste dall'art. 8 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza.

3. La domanda di proroga delle concessioni temporanee deve essere presentata dal concessionario con le stesse modalità previste dall'art. 8 del regolamento prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico o parte di essa, il canone cessa di essere dovuto o è dovuto per il nuovo importo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. Se la rinuncia integrale o parziale avviene prima della data da cui decorre il diritto all'occupazione il canone può essere rimborsato interamente o parzialmente con riferimento alla superficie effettiva.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente concesso da diritto alla restituzione del canone per il periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 14 - Modifica o sospensione della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano, del decoro – ad insindacabile giudizio del Comune – il provvedimento di concessione rilasciato può essere modificato o sospeso in qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il Comune potrà altresì sospendere o modificare temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico, incolumità pubblica e di pubblici comizi.
4. Il provvedimento di modificazione o sospensione della concessione dovrà essere notificato al concessionario e deve indicare i termini entro cui adempiere, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
5. La modifica e la sospensione del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non è dovuto alcun indennizzo al concessionario.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia. In caso di rinuncia, come previsto dal precedente comma, il concessionario ha diritto al rimborso del canone eventualmente versato dalla data della rinuncia medesima.

Articolo 15 - Revoca e decadenza della concessione

1. Nei casi previsti all'art. 14, comma 1, nonché per motivi di ordine pubblico e incolumità pubblica, le concessioni, in qualunque momento, possono essere revocate, senza indennizzo.
2. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta il diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, senza interessi. In ogni caso al concessionario non è dovuto alcun indennizzo.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario e deve indicare i termini entro cui adempiere, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
4. La decadenza, che comporta il venire meno di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

- e) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- f) la violazione del divieto di subconcessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- g) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
- h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- i) la non osservanza delle disposizioni stabilite all'art. 8, comma 5, ovvero ove sia accertato l'esposizione di immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista o a regimi totalitari od alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.

5. La decadenza per inadempienze del concessionario non dà diritto alla restituzione del canone pagato.

6. Sulla base degli accertamenti compiuti dai competenti uffici il servizio che ha rilasciato la concessione provvede a comunicare le contestazioni al concessionario informandolo dell'inizio del procedimento di decadenza, assegnando un termine massimo di 20 giorni per presentare idonee giustificazioni. Decorso tale termine, se ne ricorrono i presupposti, è notificato il provvedimento di dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 16 - Estinzione della concessione

1. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) La scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata o prorogata;
- b) L'espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- d) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 17 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

TITOLO III – DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 18 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

- a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
- b) **Cartello** il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta
- c) **Manifesto** l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.
- d) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- e) **Publicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- f) **Publicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- g) **Publicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- h) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- i) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- j) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- k) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione o esposizione pubblicitaria abusiva, ossia priva della necessaria autorizzazione o difforme dalla stessa, il soggetto che effettua la diffusione o esposizione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è obbligato a corrispondere l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Qualora ne ricorrano i presupposti le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. L'applicazione della indennità e delle relative sanzioni non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

Articolo 20 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari in base all'art. 1, comma 821, lettera c), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti.

2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, in rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche

3. Il Comune, con la finalità di procedere ad un riordino degli impianti pubblicitari e di disciplinare i criteri e le modalità di installazione dei nuovi impianti, può dotarsi del Piano generale degli impianti pubblicitari che disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, in rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

Articolo 21 - Durata delle diffusioni pubblicitarie

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
- b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 22 comma 9, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Articolo 22 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'istanza deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, utilizzando la modulistica predisposta e secondo le indicazioni definite dagli uffici competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi. In tutti gli altri casi l'istanza deve essere presentata di norma all'indirizzo PEC del Comune, è comunque ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di protocollazione. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e in conformità al D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, se necessario e agli strumenti urbanistici.

5. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione, anche fotografica, dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

9. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi indicati all'art. 73 e comunque per tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

10. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Articolo 23 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità, al Servizio Edilizia Urbanistica e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Qualora la richiesta abbia per oggetto la collocazione di impianti posti lungo le strade statali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati o su strade comunali o vicinali esterne ai centri abitati, in vista dalle strade statali o provinciali, il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al prescritto nulla osta tecnico del competente Ente proprietario.

6. Nel caso che precede il termine di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso sino all'acquisizione del prescritto nullaosta ovvero per silenzio assenso, decorso 30 giorni dal ricevimento della richiesta di nullaosta senza che l'ente proprietario lo abbia rilasciato in forma espressa.

7. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio che gestisce le entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 24 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 22 comma 5 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.

4. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

5. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 25 – Validità dell'autorizzazione - Rinnovo, proroga, disdetta e revoca

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda, contenete l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

5. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, tra le quali è annoverato l'adeguamento della segnaletica stradale, e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata o non rinnovata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione

amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

6. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite PEC o raccomandata postale con avviso di ricevimento.

7. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

8. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 26 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 27- Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

TITOLO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'art. 1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq, ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 29 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 30 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali, il territorio comunale è classificato in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. Alla strade od aree appartenenti alla I^a categoria viene applicata la tariffa più elevata; la tariffa per le strade od aree appartenenti di II^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla I^a

3. Per le esposizioni pubblicitarie il territorio è classificato in un'unica categoria.

Articolo 31 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate (1^a categoria, 2^a categoria; categoria unica) su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione e le corrispondenti tariffe sono riportati nell'allegato B del presente regolamento. Le tariffe sono riviste annualmente dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 32 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore

impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate (1^a categoria, 2^a categoria; categoria unica) su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione e le corrispondenti tariffe sono riportati nell'allegato B del presente regolamento. Le tariffe sono riviste annualmente dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 33 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma normale (non luminosa) che luminosa, mediante insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo per il quale non sia prevista una specifica tariffa, il canone è determinato applicando alla tariffa di riferimento (come stabilita nell'allegato B) le seguenti maggiorazioni in relazione alle seguenti classi di superficie:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie compresa tra 5 mq. e 8 mq, maggiorazione del 50% della tariffa di riferimento;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq, maggiorazione del 100% della tariffa di riferimento.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di riferimento è maggiorata del 100 per cento.

5. Nel periodo compreso tra il primo di giugno e il 30 settembre la diffusione pubblicitaria temporanea è incrementata del 50%.

6. La pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di monitor a led, diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,

elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla specifica tariffa annuale o giornaliera.

7. Per la pubblicità prevista dal comma 6 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

8. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

9. Qualora la pubblicità di cui al comma 8 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

10. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, la tariffa è pari alla metà di quella prevista dal comma precedente 10.

12. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

13. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

14. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato si applicano i medesimi criteri indicati al comma 3.

10. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera riferita a ciascun metro quadrato e per ogni periodo di quindici giorni o frazione.

11. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà o adibiti a trasporto per suo conto, in via transitoria, in attesa di effettuare un censimento utile a determinare l'assoggettamento al canone in base ai metri quadrati di superficie che non determini diminuzione o aumento di gettito, il canone è determinato in base alla portata dei veicoli: autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg.; autoveicoli di portata inferiore a 3.000 Kg.; motoveicoli non compresi nelle die precedenti categorie; presenza o meno del rimorchio.

12. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

13. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente

sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

14. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto

15. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

16. Per le occupazioni con infrastrutture relative ai punti di ricarica di veicoli elettrici il canone di occupazione di suolo pubblico è calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimangono nella disponibilità del pubblico.

Articolo 34 - Occupazioni non assoggettate al canone

Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri
 2. edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 3. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 4. metri lineari;
 5. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 sopra riportate e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute e in occasione dei festeggiamenti delle contrade e dei terziari;
- b) Le occupazioni con fioriere e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione, negozi od altro, che non costituiscono ornamento e delimitazione di aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale od altra attività. Le occupazioni non devono essere di intralcio al transito pedonale e veicolare;
- c) Le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati del Comune;
- d) Le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al trasporto pubblico non di linea (Taxi) negli spazi a ciò destinati dal comune;
- e) Le occupazioni occasionali di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento per la durata dallo stesso previste. In via residuale tutte le occupazioni non superiori a 4 ore;
- f) Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows le mensole e in genere ogni infisso di carattere di carattere stabile;
- g) Le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto f), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows, infissi e simili;
- h) Le infrastrutture relative ai punti di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata d'energia rinnovabile;
- i) Le infrastrutture relative ai punti di ricarica di veicoli elettrici diversi da quelle alla lettera h) per il periodo massimo di anni 6 dal rilascio della prima concessione.
- j) La Giunta Comunale, con proprio atto motivato, su istanza di parte, può riconoscere il diritto all'esenzione per le occupazioni realizzate per lo svolgimento di iniziative patrocinate dal Comune aventi finalità volte a valorizzare lo sviluppo sociale, culturale, sportivo, turistico e economico della comunità locale.

Articolo 35 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%.
 - b) Per le occupazioni temporanee di durata superiore a tre mesi la tariffa è ulteriormente ridotta del 40%.
 - c) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati, salvo diversa disposizione del presente regolamento;
 - d) Sono previste riduzioni del 50% del canone per le diffusioni pubblicitarie nei seguenti casi:
 1. pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

2. pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
3. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 36 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 31 marzo di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o aventi contenuto commerciale.

2. La superficie degli impianti è così ripartita:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 25 per cento.
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.
- 3) Il 5% per le affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da privati.

Articolo 38 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del comune, il cui pagamento deve essere fatto contestualmente alla richiesta del servizio.

2. Le tariffe per l'affissione dei manifesti sono determinate nell'allegato B del presente regolamento, con riferimento alla tariffa standard giornaliera del canone di cui all'art. 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, indipendentemente dalla zona.

3. Il canone da applicare per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è determinato per periodi di esposizione di 10 giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.

Articolo 39 – Maggiorazione del Canone

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni.

3. Per le sole affissioni a carattere commerciale il canone è maggiorato del 100 per cento per le affissioni negli impianti situati nelle seguenti vie e piazze:

- Via G. Mazzini fino all'incrocio con Via Oslavia;
- Via Michelangelo Buonarroti;
- Piazza C. Nigra e Via F. Filzi;
- Piazza XXVI giugno;
- Via E. Toti.

4. Nel periodo compreso tra il primo di giugno e il 30 settembre la diffusione pubblicitaria temporanea di cui al comma 3 è incrementata del 50%.

Articolo 40 - Riduzione del canone

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 41;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 41 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 42 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e dell'attestazione di pagamento del canone.

2. Le affissioni sono annotate in un registro cronologico secondo l'ordine di presentazione della richiesta. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Tutti i manifesti affissi devono riportare il timbro datario. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

9. È messo a disposizione per la consultazione da parte del pubblico il regolamento, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Articolo 43 - Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 47 del presente Regolamento.
3. Per la rimozione o la copertura dei manifesti abusivi il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto tolto o coperto.

Articolo 44 - Vigilanza

1. Il Comune per mezzo della Polizia Municipale e il Concessionario esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo rimosso deve essere distrutto.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 45 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e dell'autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o autorizzazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/03; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione per quelle nuove, altrimenti entro il 31/03 e le restanti tre rate bimestrali scadenti alla fine di ciascun mese, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 47 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 46 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 47 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art.1, comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, o di una sua rata, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000. Nel caso di tardivo versamento si applicano le seguenti penalità:
 - versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito: penalità del 4%;
 - versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 30 giorni dal termine stabilito: penalità del 10%;
 - versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito: penalità del 20%.¹

¹ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/1/2023.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 48 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 49 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto

illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 50 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Con le modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni e installazioni abusive.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 51 - Passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili sono esclusi dall'applicazione del canone. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito segnale per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, è dovuto un canone annuo in misura fissa indipendentemente dall'ampiezza dell'accesso medesimo e tenuto conto della classificazione delle strade. Il divieto di utilizzo di dette aree da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

2. Il canone relativo può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 53 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, sono assoggettate al canone. La loro realizzazione deve avvenire in conformità della normativa vigente e dell'art. 57 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori previsti dal presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, è applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 70% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 50% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 20% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 55 - Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive

1. Le superfici utili per il calcolo del canone delle occupazioni aventi finalità politiche, culturali, sportive e ricreative, nonché per manifestazioni di contrade e terziari, sono così considerate:

- del 50 % sino a 100 mq.;
- del 25% oltre i 100 mq.;
- del 10% oltre i 1.000 mq.

Articolo 56 - Occupazioni con cantieri stradali per la posa in opera e manutenzione di cavi e condutture.

1. Per le occupazioni del suolo pubblico con cantieri stradali per la posa o la manutenzione di cavi e condutture che si caratterizzano per il loro sviluppo in lunghezza la tariffa giornaliera è determinata per scaglioni: fino a 100 metri lineari, per la parte eccedente i 100 metri lineari e per la parte eccedente i 500 metri lineari. L'ammontare del canone giornaliero non può essere inferiore a 20,00 euro.

2. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo è possibile richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 57 - Occupazioni con Dehors

1. Il presente articolo disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante "dehors" stagionali o non stagionali e mediante "tavoli, sedie e ombrelloni" con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.

2. Per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica o privata gravata da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande da parte di un pubblico esercizio o alla somministrazione non assistita, ossia il consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, da parte di attività che in base alla normativa di settore, nazionale o regionale, possono effettuarla.

3. I "dehors" possono essere:

- a) **"stagionali"**: struttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 250 giorni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione suolo pubblico;
- b) **"non stagionali"**: struttura di cui al comma 1 installata per un periodo complessivo superiore a 250 giorni e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

4. I "dehors" di cui alla lettera b) "non stagionali" sono riservati ai soli pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

5. I "dehors" sono distinti secondo la seguente tipologia:

- a) **aperti**: ossia, un'area esterna attrezzata insistente su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana;
- b) **chiusi**: strutture che delimitano e chiudono la superficie di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico delimitate anche su quattro lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura e eventuale pedana, aventi le caratteristiche previste dell'art. 72, comma 4, alinea 6, delle norme tecniche attuative del Piano Operativo Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/4/2016.

6. I "dehors" di cui al comma 5, lettera a) quando destinati alla somministrazione non assistita non possono utilizzare gli "arredi-tipo" di un esercizio di somministrazione. I "dehors" di cui al comma 5, lettera b) possono essere pertinenti ai soli pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

7. I "dehors" devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:

- nei marciapiedi pubblici l'installazione deve rispettare quanto stabilito all'art.20 del D.L.gs 285/1992 (Codice della Strada) e cioè, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del codice. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- devono essere installati di fronte all'esercizio, quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere l'autorizzazione davanti al fronte dell'esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti, può essere concessa l'installazione del "dehors" nelle immediate vicinanze;
- nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata così come definita dal D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), anche in vie pedonali o a traffico limitato, salvo deroghe dovute ad installazioni poste agli estremi della strada, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza che permetta il transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia, secondo i limiti stabiliti dal Codice della Strada;
- i "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo,

misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc);

- la superficie massima consentita per l'installazione del "dehors" è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a mq. 75;
- la lunghezza massima dello spazio occupato dal "dehors" non può superare il fronte dell'esercizio, eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 50% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari degli immobili adiacenti;
- devono essere almeno in parte accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.
- I "dehors" non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori, salvo, per questi ultimi specifica autorizzazione.
- I "dehors" non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.
- Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto dell'articolo 46 del Regolamento di Polizia Locale, recante disposizioni generali in materia di quiete pubblica. Il gestore ha l'obbligo di impedire il disturbo della quiete pubblica anche da parte dei propri clienti e avventori. La quiete pubblica è tutelata dall'art. 659 del Codice Penale.

Articolo 58 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 59 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 60 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, e nel rispetto del Regolamento di Polizia Locale, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione si estenda esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 61 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 62 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Articolo 63 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE DELLE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE E PARTICOLARI TIPOLOGIE

Articolo 64 Limitazioni generali e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, nel rispetto del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ove previsto, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e nell'interesse della sicurezza stradale.

2. Nel centro abitato le distanze per la collocazione della pubblicità come definita dal presente regolamento, prevista dall'art.51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte, sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei modi di seguito indicati:

- mt.5 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- mt.5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- mt.10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt.5;
- mt.30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 5 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, previo parere in tal senso dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

3. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

4. Qualora la strada sia dotata di marciapiede gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati alla distanza minima di mt.1 dal limite del marciapiede, fatte salve distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia fuori dal marciapiede e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

5. E' comunque vietata la collocazione di messaggi pubblicitari sui bordi del marciapiede e sul ciglio stradale.

6. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, parallelamente alla strada, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione che dovrà essere arretrato ad una distanza non inferiore a mt. 1 dall'area di intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità

Articolo 65 - Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq.6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq.20, salvo diversa dimensione stabilita nel regolamento edilizio.

2. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, o da diversa disciplina regolamentare comunale, i limiti di superficie di tutti i mezzi pubblicitari diversi da quelli indicati nei commi che seguono, non possono essere superiori a 4 mq.

3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti/dimensionali:

- insegna a bandiera orizzontale: mq.6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna a bandiera verticale: mq.6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna frontale: mq.6, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna su palina: mq.4, se collocate parallelamente alla carreggiata.

4. Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq.2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici, nei casi prescritti dal successivo art.66 del presente regolamento, il limite è individuato in mq.6.

5. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai mezzi pubblicitari, da collocare nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, o di altri progetti presentati da soggetti privati, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale e aventi un contenuto e una valenza di interesse pubblico, in relazione a messaggi e informazioni riguardanti manifestazioni o iniziative che favoriscono lo sviluppo economico o culturale di Chiusi, per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. In questi casi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti anche in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza stradale e di tutela ambientale, fermo restando la conformità urbanistico edilizia.

Articolo 66 Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, economiche o attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq.0,70;

- sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive, trascorso le quali i cartelli devono essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt.12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli svolti dal Comune o da altri Enti Pubblici ovvero dagli stessi patrocinati con esclusione della promozione di iniziative commerciali . E' vietata la collocazione di locandine e stendardi sui lampioni della pubblica illuminazione;

2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività o iniziative commerciali di Ditte private, fermo restando la necessità dell'autorizzazione comunale, potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante o dell'iniziativa commerciale, oltretutto alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive, decorso il quale termine gli impianti devono essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr.10 per ogni/iniziativa;
- è comunque vietata l'installazione di tali cartelli nel centro storico di Chiusi Città, nel centro abitato di Chiusi Scalo e lungo le strade provinciali che attraversano i suddetti centri abitati.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1 eventuali deroghe ai limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, previo conforme e necessario atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, in casi particolari e per motivate ragioni, attinenti al valore di pubblico interesse del messaggio reclamizzato e valutata l'importanza del messaggio stesso per lo sviluppo della comunità locale.

Articolo 67 - Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento e devono essere installati in conformità alla legge 46/90 e muniti della prescritta certificazione oltre al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.

4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi.

Articolo 68 - Insegne d'esercizio

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- le insegne frontali possono essere collocate sulla facciata dell'edificio avente destinazione ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali e soltanto se contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico non superiore cm. 5 fino all'altezza di ml.2,20 dal piano del marciapiede e

non superiore a cm.20 fino alla quota consentita per i balconi. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche/dell'edificio; nei luoghi e nelle aree sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale e negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico (D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42) nonché in quelli ricadenti in zone territoriali omogenee "A" degli strumenti urbanistici vigenti, le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole, o su superficie piana o direttamente sul muro, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne luminose a luce diretta o con illuminazione indiretta ad intermittenza.

- le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, qualora ne sia consentita la collocazione ai sensi del presente regolamento e del vigente regolamento edilizio, dovranno avere un'altezza minima di mt.2,20 misurata sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt.5, sempre misurata dal bordo inferiore. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso la distanza massima non può essere superiore a mt.1,20;
- è vietata, sotto i portici, l'installazione di insegne a bandiera;
- al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici;
- non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Nei centri abitati, qualora le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, nei modi indicati al precedente comma 1 del presente articolo oppure ad una distanza non inferiore a mt.1 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art.64, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.

3. La collocazione delle insegne d'esercizio nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio, della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

Articolo 69 - Preinsegne

1. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt.1 x 0,20 e superiori di mt.1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicità riguardante l'intero territorio comunale da approvarsi con atto della Giunta Comunale in relazione alle esigenze di tutela del territorio e di sviluppo economico in conformità al presente regolamento e alle altre norme di legge, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino al massimo di sei.

2. Le strutture di sostegno, così come sopra indicate sono soggette soltanto all'autorizzazione prevista dal Codice della strada e dal presente regolamento, in conformità al sistema unitario di pubblicità approvato dalla Giunta Comunale.

3. La collocazione delle preinsegne in aree o luoghi soggetti a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale è inoltre soggetta alla relativa disciplina.

Articolo 70 - Pubblicità sui veicoli

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.23 del D.Lgs 30/04/92 n. 285 e dell'art.57 del DPR 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni e/o integrazioni, per motivi di sicurezza stradale e per garantire il rispetto delle esigenze di decoro dei centri abitati è sempre vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta prolungata in strade e piazze pubbliche o di uso pubblico e/o su aree private in vista di esse dei veicoli di cui all'art. 54 lett. "g" del D.Lgs n. 285/92 e all'art. 203 comma 2 lett. "q" del DPR 495/92, nonché dei veicoli di cui all'art. 53, comma 1 lett. "g" e "h" del D.Lgs n. 285 e art. 200, comma 2 lett. "e" del DPR n. 495/92.

2. I conducenti dei suddetti veicoli che effettuano la sosta hanno l'obbligo di rimuovere ovvero di coprire la pubblicità in modo che sia privata di efficacia.

Il movimento e la fermata dei suddetti veicoli è consentita nel rispetto integrale di quanto stabilito dall'art.57 del D.Lgs n.285/1992.

3. Per movimento, sosta e fermata valgono le relative definizioni di cui al D.Lgs.285/92.

4. Fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs.285/92 Codice della strada, anche in riferimento al DPR 495/92, in caso di violazione di quanto stabilito dal presente articolo si applicano le indennità e le sanzioni previste al titolo VI del presente regolamento.

5. Fermo restando le sanzioni pecuniarie qualora la sosta prolungata dei veicoli pubblicitari, sopra indicati, in violazione del divieto, sia realizzata su suolo demaniale o patrimoniale del Comune di Chiusi o di uso pubblico a questi spettante ovvero costituisca pericolo o intralcio alla circolazione veicolare in quanto realizzata in luoghi o con modalità contrastanti con le disposizioni del DPR 495/92 e del presente regolamento comunale relative alla collocazione degli altri impianti pubblicitari, l'Ufficio preposto diffida l'autore della violazione e/o il proprietario del veicolo e/o il titolare della pubblicità a rimuovere senza indugio il veicolo.

6. In caso di inottemperanza l'Ente dispone la rimozione del veicolo e/o l'applicazione della ulteriore sanzione pecuniaria sopra indicata.

Articolo 71 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 72 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

TITOLO IX – DICHIARAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli

con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 74 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2021 sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - "Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 11/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/06/1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - "Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico mediante dehors", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 6/10/2016;
 - "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico", Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.46 del 22 luglio 2004.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.